

**STATUTO****INDICE****PARTE I  
ELEMENTI COSTITUTIVI****Titolo I  
PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI****Capo I  
Disposizioni generali**

- Art. 1 – Comune di Palazzo Pignano
- Art. 2 – Territorio, gonfalone e stemma
- Art. 3 – Finalità

**Capo II  
Funzioni**

- Art. 4 – Funzioni proprie
- Art. 5 – Funzioni delegate
- Art. 6 – Rapporto con la Regione, la Provincia e il comprensorio cremasco

**Capo III  
Indirizzi Programmatici**

- Art. 7 – Tutela della salute
- Art. 8 – Assistenza sociale
- Art. 9 – Diritti all'ambiente e sua tutela
- Art. 10 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 11 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 12 – Assetto ed utilizzazione del territorio
- Art. 13 – Sviluppo economico
- Art. 14 – Programmazione economico-sociale e territoriale
- Art. 15 – Partecipazione, decentramento, cooperazione
- Art. 16 – Servizi pubblici

**PARTE II  
ORDINAMENTO STRUTTURALE****Titolo I  
ORGANI ELETTIVI****Capo I  
Disposizioni Generali**

- Art. 17 – Organi
- Art. 18 – Consiglio comunale
- Art. 19 – Giunta comunale
- Art. 20 – Sindaco

**Capo II  
I Consiglieri comunali**

- Art. 21 – Il consigliere comunale
- Art. 22 – Doveri del consigliere
- Art. 23 – Poteri del consigliere
- Art. 24 – Dimissioni del consigliere
- Art. 25 – Consigliere anziano
- Art. 26 – Gruppi consiliari

**Capo III  
Il Consiglio comunale**

- Art. 27 – Il consiglio comunale. Poteri
- Art. 28 – Competenza del consiglio
- Art. 29 – Prima adunanza
- Art. 30 – Convocazione del consiglio comunale
- Art. 31 – Ordine del giorno

- Art. 32 – Consegne dell'avviso di convocazione
- Art. 33 – Proposte di deliberazione
- Art. 34 – Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 35 – Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 36 – Pubblicità delle sedute
- Art. 37 – Delle votazioni
- Art. 38 – Commissioni consiliari permanenti
- Art. 39 – Commissione d'inchiesta
- Art. 40 – Regolamento interno
- Art. 41 – Verbali

**Capo IV  
La Giunta comunale****Sezione I – Elezione - Durata in carica - Revoca**

- Art. 42 – Composizione della Giunta comunale
- Art. 43 – Elezione del Sindaco e degli assessori
- Art. 44 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

**Sezione II – Attribuzioni - Funzionamento**

- Art. 45 – Organizzazione della Giunta
- Art. 46 – Attribuzioni della Giunta
- Art. 47 – Adunanze e deliberazioni

**Capo V  
Il Sindaco**

- Art. 48 – Funzioni
- Art. 49 – Competenze

**Titolo II  
ORGANI BUROCRATICI****Capo I  
Uffici e servizi**

- Art. 50 – Principi e criteri direttivi
- Art. 51 – Personale

**Capo II  
Dirigenti e Segretario comunale**

- Art. 52 – Segretario comunale

**Capo III  
Modalità di svolgimento e competenza  
in merito al procedimento amministrativo**

- Art. 53 – Il procedimento
- Art. 54 – Unità organizzativa e responsabile del procedimento (art. 4 e 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241)
- Art. 55 – Competenze del responsabile del procedimento (art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241)
- Art. 56 – Semplificazione dell'azione amministrativa

**Capo IV  
Servizi pubblici**

- Art. 57 – Diverse forme di gestione
- Art. 58 – Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale. Costituzione e partecipazione
- Art. 59 – Istituzioni
- Art. 60 – Vigilanza e controlli
- Art. 61 – Personale

**Titolo III  
L'ORDINAMENTO FINANZIARIO****Capo I  
Principi generali**

- Art. 62 – Demanio e patrimonio
- Art. 63 – Beni patrimoniali disponibili
- Art. 64 – Contratti

Art. 65 – Contabilità e bilancio

**Capo II**  
**Controllo interno**

Art. 66 – Controllo di gestione

Art. 67 – Il revisore

**PARTE III**  
**ORDINAMENTO FUNZIONALE**

**Titolo I**  
**PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Capo I**  
**Istituti della partecipazione**

Art. 68 – Libere forme associative

Art. 69 – Consultazioni

Art. 70 – Diritto di petizione

Art. 71 – Interrogazioni

Art. 72 – Diritto d'iniziativa

Art. 73 – Procedura per l'approvazione della proposta

Art. 74 – Referendum consultivo

**Capo II**  
**Partecipazione al procedimento amministrativo**

Art. 75 – Diritto di partecipazione al procedimento

Art. 76 – Comunicazione dell'avvio del procedimento  
(art. 8 legge 7 agosto 1990 n. 241)

Art. 77 – Accordi con gli interessati (art. 11 legge 7 agosto 1990 n. 241)

**Capo III**  
**Diritto di accesso e di informazione**  
(Capo V legge 7 agosto 1990 n. 241)

Art. 78 – Pubblicità dei documenti amministrativi

Art. 79 – Diritto di accesso

Art. 80 – Modalità generali e termini per l'esercizio del diritto di accesso

Art. 81 – Commissione di frazione

**Titolo II**  
**ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**  
**FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**  
**INTERSOGGETTIVA**

**Capo I**

Art. 82 – Municipi

**Capo II**  
**Forme associative e di cooperazione intersoggettiva**

Art. 83 – Principi generali

Art. 84 – Il consorzio

Art. 85 – Unione di Comuni

Art. 86 – Accordi di programma

Art. 87 – Convenzioni

**DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 88 – Procedimento di revisione dello Statuto

— • —

**PARTE I**  
**ELEMENTI COSTITUTIVI**

**Titolo I**  
**PRINCIPI FONDAMENTALI E PROGRAMMATICI**

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

*Art. 1 – Comune di Palazzo Pignano*

1. Il Comune di Palazzo Pignano è Ente autonomo territoriale nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

*Art. 2 – Territorio, gonfalone e stemma*

1. Il Comune di Palazzo Pignano è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni in cui è composto. Il territorio si riparte nelle frazioni di: Scannabue, Cascine Capri e Cascine Gandini.

2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti in Palazzo Pignano, via Crema n. 3.

3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma, nonché in casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

*Art. 3 – Finalità*

1. Il Comune quale ente rappresentativo ed esponente della comunità locale rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della regione Lombardia, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro significazione ed attuazione.

3. Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, in conformità delle norme in materia.

4. Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.

**Capo II**  
**Funzioni**

*Art. 4 – Funzioni proprie*

1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge, per settori organici; esse attengono secondo i fini enunciati:

a) alla rappresentanza, alla cura e alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante nel territorio comunale;

b) alla cura e allo sviluppo del territorio o delle attività economico-produttive insediative ed abitative che su di esso si svolgono.

2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:

a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione ed alla programmazione, incentivando la più ampia partecipazione singola od associata, favorendo forme di cooperazione con soggetti pubblici e privati, attuando la più razionale decentrazione dei servizi;

b) gestisce i servizi e gli uffici secondo principi di professionalità e responsabilità per il raggiungimento de-

gli obiettivi con criteri di economicità, legittimità, trasparenza, efficacia ed efficienza.

#### *Art. 5 – Funzioni delegate*

1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al comune la legge nazionale o regionale può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui non si dispensa con lo stesso provvedimento di delega, la disciplina puntuale dell'esercizio delle funzioni delegate, a ciò provvederà il Comune con propri regolamenti, in conformità alle direttive impartite dal delegante.

3. I costi relativi all'attuazione della delega non possono gravare direttamente o indirettamente, parzialmente o totalmente sul bilancio comunale.

#### *Art. 6 – Rapporti con la Regione, la Provincia e il Comprensorio Cremasco*

1. All'interno dei settori di competenza il Comune eserciterà il proprio ruolo adottando nei confronti del Comprensorio Cremasco, della Provincia e della Regione, il metodo della cooperazione, dovendo soddisfare esigenze della stessa popolazione che mal si prestano ad essere frazionate per materia e per competenza.

2. I rapporti di cooperazione e di coordinamento devono svilupparsi nel riconoscimento reciproco di una posizione equoordinata e di pari dignità istituzionale e potestativa dei vari ambiti di governo.

3. L'esigenza della cooperazione ed il coordinamento fra gli enti costituisce ragione e fondamento dell'attribuzione di compiti di programmazione alla Provincia rispetto alla quale fanno da quadro di riferimento i poteri di legislazione e programmazione costituzionalmente affidati alla Regione e allo Stato (artt. 14 e 15 legge 8 giugno 1990 n. 142).

4. Il principio della cooperazione cui il Comune si ispira, trova fondamento nel dettato costituzionale che attribuisce la sovranità al popolo, il quale la esercita secondo le articolazioni e gli organi nazionali e locali costituzionalmente previsti quali strumenti dello Stato-comunità (art. 1 comma 2 della Costituzione).

### **Capo III Indirizzi programmatici**

#### *Art. 7 – Tutela della salute*

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo al benessere psico-fisico dei cittadini, alla tutela della salubrità e della sicurezza del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

#### *Art. 8 – Assistenza sociale*

1. Il Comune opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

#### *Art. 9 – Diritti all'ambiente e sua tutela*

1. Il Comune concorre a garantire il diritto all'ambiente quale diritto soggettivo e personale del cittadino a vivere in un ambiente sano e non inquinato, ancorandolo all'art. 2 della Costituzione che «riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

2. Conseguentemente il Comune riconosce le libere associazioni dei cittadini regolarmente costituite, a tutela dell'ambiente facendole partecipare ai provvedimenti amministrativi di assetto del territorio nei modi e nelle forme che saranno determinate da un apposito regolamento.

3. Ai fini della tutela del diritto all'ambiente per quanto di competenza e quale criterio di azione il bene ambiente viene considerato quale bene immateriale «communes omnium» distinto del diritto di proprietà o comunque di godimento dei beni materiali.

Nell'ambito della legislazione in materia, il Comune, quale ente rappresentativo ed esponenziale della comunità locale, titolare e portatore per la difesa dell'ambiente di uno specifico interesse diffuso proprio della comunità, promuoverà tutte le azioni, anche processuali nell'interesse della cittadinanza.

#### *Art. 10 – Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico*

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere il patrimonio naturale attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

#### *Art. 11 – Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero*

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L. 8 giugno 1990 n. 142.

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 67 comma 3, del presente statuto, che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli enti.

5. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune può deliberare di erogare a enti, organismi ed associazioni, contributi.

#### *Art. 12 – Assetto ed utilizzazione del territorio*

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.

4. Il Comune tutela le attività agricole operanti sul territorio comunale.

5. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.

6. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, dotandosi di un «Piano di Protezione Civile» e favorendo tra i cittadini l'informazione e la formazione per un corretto vivere civile.

7. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

#### *Art. 13 – Sviluppo economico*

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.

3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi, con particolare riguardo alle attrezzature agrituristiche.

4. Il Comune tutela le attività agricole operanti sul territorio comunale.

5. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

#### *Art. 14 – Programmazione economico-sociale e territoriale*

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8 della legge 8 giugno 1990 n. 12, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, nonché del piano territoriale e coordinamento provinciale e dei programmi pluriennali provinciali, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle funzioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

#### *Art. 15 – Partecipazione, decentramento, cooperazione*

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni, con il Comprensorio Cremasco e con la Provincia e adotterà il decentramento per circoscrizione o per Municipi nel caso di modifiche territoriali, o di fusione con i Comuni contigui in alternativa o cumulativamente alle prescrizioni della legge regionale come previsto all'art. 11 c. 3 e 4 e dell'art. 12 (Municipi) legge 8 giugno 1990 n. 142.

#### *Art. 16 – Servizi pubblici*

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi o società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

2. La costituzione di apposite istituzioni oltre che rispondere alle esigenze di cui al comma primo può essere promossa per finalità partecipativa e/o ai fini di una più efficace ed efficiente gestione.

## **PARTE II ORDINAMENTO STRUTTURALE**

### **TITOLO I ORGANI ELETTIVI**

#### **Capo I Disposizioni generali**

##### *Art. 17 – Organi*

1. Gli Organi del Comune, in conformità alla legge, sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

##### *Art. 18 – Consiglio Comunale*

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività comunale, determina, sulla base della proposta del Sindaco, gli indirizzi generali di governo del Comune e ne controlla l'attuazione.

2. Le sue funzioni sono regolate dal presente statuto.

##### *Art. 19 – Giunta Comunale*

1. La Giunta è l'organo di governo e di alta amministrazione del Comune, realizza il programma di governo approvato dal Consiglio enucleando gli obiettivi da perseguire nella gestione amministrativa, adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio comunale; svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

##### *Art. 20 – Il Sindaco*

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. È il legale rappresentante dell'Ente. È capo dell'Amministrazione e Ufficiale di governo per i servizi di competenza statale.

2. Il Sindaco e il Consiglio comunale durano in carica 4 anni. La loro elezione, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

## **Capo II I consiglieri comunali**

##### *Art. 21 – Il consigliere comunale*

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera comunità locale, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.

##### *Art. 22 – Doveri del consigliere*

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti (art. 289 T.U. 1915).

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza. Il Prefetto la può promuovere.

##### *Art. 23 – Poteri del consigliere*

1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.

4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4 della legge 8 giugno 1990 n. 142, si fa riferimento al numero dei consiglieri in carica al Comune.

##### *Art. 24 – Dimissioni, surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali*

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto e sino all'esaurimento della lista stessa.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo ai rispettivi consigli e nei modi di cui al Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.



Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

#### Art. 25 – Consigliere anziano

1. È consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto più voti nella consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri, e a parità di voti il più anziano di età.

#### Art. 26 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento da uno o più componenti.

2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.

3. Le funzioni della Conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

### Capo III Il consiglio comunale

#### Art. 27 – Il consiglio comunale. Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta l'intera comunità comunale determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne verifica l'attuazione.

2. Adempie alle funzioni specificatamente demandate-gli delle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.

3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

#### Art. 28 – Competenza del Consiglio

1. Per quanto riguarda la competenza del Consiglio si richiama l'art. 18 del presente Statuto e in particolare l'art. 32 della L. 8 giugno 1990 n. 142 come modificato dall'art. 15 della L. 25 marzo 1993 n. 81.

Dette competenze sono specifiche ed esclusive, ma vanno comunque lette attraverso il comma 1 dell'art. 32 della L. 8 giugno 1990 numero 142.

#### Art. 29 – Prima adunanza

1. La prima adunanza del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

#### Art. 30 – Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì, la fissazione del giorno dell'adunanza.

2. Il Consiglio può essere convocato, sempre dal Sindaco, su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica. In questo caso la adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia luogo, provvede, previa diffida, il Prefetto.

3. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

4. Il Consiglio comunale si riunisce in sessione ordinaria per l'esame e l'approvazione del conto dell'amministrazione dell'anno precedente, in seguito alla relazione del Collegio dei revisori (o del Revisore), e per l'esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il Consiglio comunale può riunirsi straordinariamente.

5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

6. Al Sindaco è riservata la potestà di variare l'ordine

del giorno della sessione con i limiti di cui al seguente capoverso. Il ritiro di argomenti dell'ordine del giorno, può essere semplicemente comunicato nella stessa seduta consiliare, per le aggiunte è d'obbligo l'avviso scritto almeno 24 ore prima della seduta, salva la capacità di differire al giorno seguente o ad altra seduta già programmata, la discussione degli oggetti aggiuntivi, su richiesta della maggioranza di consiglieri presenti

#### Art. 31 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

#### Art. 32 – Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, o a quello espressamente eletto dai consiglieri, nei seguenti termini:

- a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
- b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
- c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno della sessione, salvo il disposto di cui al comma 6 dell'art. 30.

2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile, per quanto riguarda il computo dei termini.

#### Art. 33 – Proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione elencate nell'ordine del giorno saranno depositate in Segreteria in apposite cartelle, con tutta la documentazione ritenuta opportuna e con i prescritti pareri, almeno 36 ore prima della seduta nella quale si tratterà l'argomento.

#### Art. 34 – Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 127 T.U. 1915, non può deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri in carica al Comune, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro membri.

2. Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

#### Art. 35 – Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se la proposta non ottiene la maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

#### Art. 36 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

#### Art. 37 – Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

*Art. 38 – Commissioni consiliari permanenti*

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo con funzioni referenti e consuntive.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori, le modalità di nomina.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta municipale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni degli assessori, nonché dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco, gli assessori e il Segretario generale hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi di amministrazione attiva, rimane ad esse attribuito il parere consultivo non vincolante, eccezionalmente obbligatorio secondo quanto disporrà l'apposito regolamento in materia.

*Art. 39 – Commissioni d'inchiesta*

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno la metà dei consiglieri in carica e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri in carica, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.

2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.

*Art. 40 – Regolamento interno*

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

*Art. 41 – Verbali*

1. I verbali del Consiglio comunale saranno sottoposti alla lettura e approvazione del Consiglio nelle sedute successive.

2. Essi riporteranno la sottoscrizione del Presidente e del Segretario comunale.

## **Capo IV La giunta comunale**

**Sezione I – Elezione - Durata in carica - Revoca***Art. 42 – Composizione della Giunta comunale*

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di n. due assessori scelti anche fra cittadini non facenti parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, ed aventi i requisiti per la eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di assessore.

*Art. 43 – Elezione del Sindaco e degli assessori*

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni di legge, e diviene membro del Consiglio Comunale con diritto di voto.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

6. Le commissioni dei singoli assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio nella prima seduta utile unitamente alla nomina del nuovo Assessore in sostituzione del dimissionario.

7. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali. Svolge attività propositiva e di impulso verso il Consiglio.

*Art. 44 – Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e assessore*

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

3. Non possono altresì far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

4. Agli assessori è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposte al controllo e alla vigilanza dei relativi Comuni.

**Sezione II – Attribuzioni - Funzionamento***Art. 45 – Organizzazioni della Giunta*

1. L'attività della Giunta è collegiale.

2. Gli assessori possono essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei, su delega del Sindaco.

3. All'inizio del mandato il Sindaco procederà a conferire ad uno degli assessori le funzioni vicarie di Vicesindaco. In mancanza del Sindaco o del Vicesindaco, ne fa le veci l'assessore più anziano di età.

*Art. 46 – Attribuzioni della giunta*

1. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.

2. Riferisce al consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

3. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

*Art. 47 – Adunanze e deliberazioni*

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.

2. La giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.

3. Le sedute non sono pubbliche.

4. Alle sedute della giunta possono essere invitati, senza diritto di voto, i revisori dei conti.

5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza

degli assessori assegnati, nel numero fissato dall'art. 42 del presente Statuto.

6. Le delibere della giunta riportano la sottoscrizione del Presidente, del Segretario e dell'Assessore più anziano di età fra i presenti.

## **Capo V Il Sindaco**

### *Art. 48 – Funzioni*

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione Comunale.

2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.

3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali e regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

### *Art. 49 – Competenze*

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'amministrazione comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio comunale e la Giunta comunale; ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno della adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali in ordine all'attività di indirizzo o di controllo dei risultati;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) può sospendere tutti i dipendenti del Comune, riferendone alla Giunta nella prima adunanza;

l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

m) svolge, quale ufficiale del Governo, le funzioni attribuitegli dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

n) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi;

o) stipula in rappresentanza dell'Ente i contratti quando manchi nel Comune la figura del dirigente.

2. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini di legge, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'art. 48 della Legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 8 giugno 1990 n. 142 nonché dallo Statuto e Regolamento Comunale.

4. Il Sindaco, in qualità di organo responsabile dell'Amministrazione del Comune:

a) controlla il funzionamento collegiale della Giunta e la collaborazione della stessa nell'attuazione degli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco e approvati dal Consiglio Comunale promuovendo e coordinando l'attività degli assessori;

b) nomina il vicesindaco che sostituirà il Sindaco in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di legge.

5. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi e assumere

consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza dei relativi comuni.

6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

7. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 6 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

8. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché delle rispettive giunte.

## **Titolo II ORGANI BUROCRATICI**

### **Capo I Uffici e servizi**

#### *Art. 50 – Principi e criteri direttivi*

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia e di partecipazione.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Gli uffici sono organizzati in modo che sia assicurata la flessibilità delle strutture, in relazione ai progetti che devono essere realizzati e gli obiettivi che devono essere conseguiti, determinati dagli organi istituzionali.

4. L'organizzazione strutturale deve essere aperta, per consentire apporti specialistici esterni, integrata per evitare, secondo la logica unitaria del programma di attività, la frattura tra i vari settori operativi.

#### *Art. 51 – Personale*

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati per qualifiche funzionali in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 32, c. 2, lett. c) della legge 8 giugno 1990 n. 142, al cui interno si individuano aree e profili professionali.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

3. Il regolamento disciplina:

a) la dotazione organica del personale;

b) le procedure per l'assunzione del personale;

c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

d) l'attribuzione al Segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali; ivi comprese la gestione del personale fatti salvi i criteri e le attribuzioni già disposte con il presente statuto;

e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;

f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990 n. 142;

g) le modalità di svolgimento del controllo economico di gestione.

4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

### **Capo II Dirigenti e segretario comunale**

#### *Art. 52 – Segretario comunale*

Il Segretario comunale dipende in quanto a funzioni,



dal Sindaco, del quale attua le direttive nel rispetto delle quali:

- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e dei Capi-servizio e ne coordina l'attività;
- b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
- c) provvede all'istruttoria delle deliberazioni;
- d) provvede agli atti esecutivi delle deliberazioni;
- e) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio.

Nell'ambito delle proprie competenze provvede autonomamente.

#### 1. *Attribuzioni di gestione amministrativa.*

– Adotta atti interni di carattere organizzativo-gestionale o anche generale ed a rilevanza esterna sia negoziali che a contenuto vincolato, neutri e necessitati che in via esemplificativa si indicano:

- a) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione della Giunta;
- b) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- c) emanazione e sottoscrizione di provvedimenti autorizzati tipici necessitati, anche a rilevanza esterna;
- d) predisposizione di proposte di programmi e loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi rappresentativi;
- e) formulazione di schemi di bilancio di previsione per capitoli e programmi;
- f) organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi specifici;
- g) presidenza, in mancanza di Dirigenti, delle Commissioni di concorso per le assunzioni e per le gare di appalto;
- h) sottoscrizione di mandati di pagamento e di reversali di incasso;
- i) liquidazione di compensi, di indennità al personale, già previsti e determinati per legge o regolamento;
- l) cura tutte le fasi istruttorie delle deliberazioni e dei provvedimenti che dovranno essere adottati dagli organi rappresentativi;
- m) cura, in conformità alle direttive del Sindaco, l'attuazione delle deliberazioni e dei provvedimenti esecutivi ed esecutori;
- n) accetta e svincola le cauzioni.

#### 2. *Attribuzioni consultive.*

- Partecipa a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, esterne allo stesso.
- Esprime di propria iniziativa o su richiesta pareri e formula consulenze propositive agli organi rappresentativi, in ordine alle aree di intervento ed alle attività da promuovere con criteri di priorità.
- Formula e sottoscrive il parere di legittimità su tutte le proposte di deliberazioni ai sensi di legge.

#### 3. *Attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento.*

- Esercita funzioni di iniziativa, coordinamento, direttive e controllo nei confronti di uffici e servizi.
- Autorizza le missioni al personale.
- Autorizza le prestazioni straordinarie al personale.
- Adotta provvedimenti di mobilità interna ai settori, ai servizi e agli uffici, in osservanza degli accordi decentrati.
- Autorizza i congedi e i permessi al personale ai sensi della disciplina regolamentare.
- Adotta provvedimenti di mobilità esterna ai settori od alle aree funzionali, sentiti i responsabili dei servizi ed in osservanza agli accordi decentrati.
- Determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, la articolazione dell'orario contrattuale di lavoro nonché l'orario di servizio, informandone le Organizzazioni Sindacali.
- Prevede la conferenza dei dirigenti e/o dei responsabili dei servizi.
- Provvede alla contestazione degli addebiti ed all'adozio-

ne delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto e alla censura.

- Propone i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi.
- Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli subordinati sentita la conferenza dei dirigenti e/o dei responsabili di servizio.
- Esercita la vigilanza ed il controllo di tutte le attività di gestione amministrativa poste in essere dall'appalto comunale, sia nella fase di preparazione e formazione che in quella conclusiva e finale, attraverso gli strumenti di controllo e di gestione.
- Assolve all'alta direzione ed al coordinamento di tutti gli uffici ed i servizi dell'Ente.
- Provvede all'emanazione di direttive di ordini.
- Concorre alla determinazione degli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati.
- Redige tutti i contratti, convenzioni e transazioni ricevute in forma pubblica amministrativa in cui è parte il Comune, prestando inoltre la propria assistenza nel caso di contratti per scritture private.

#### 4. *Attribuzioni di legalità e garanzia.*

- Partecipa direttamente o attraverso proprio delegato alle sedute degli organi rappresentativi, delle commissioni, dei collegi e degli organismi, curandone la verbalizzazione.
- Riceve le designazioni dei capigruppo consiliari e le richieste di trasmissione al CORECO delle deliberazioni della Giunta.
- Presiede l'ufficio comunale per le elezioni.
- Rilascia documenti, notizie e permessi d'accesso alle strutture a cittadini e consiglieri comunali, nell'ambito del principio del diritto di accesso, di informazione e di trasparenza.
- Provvede all'attestazione su dichiarazione dei messi delle avvenute pubblicazioni all'albo e dell'esecutività di provvedimenti ed atti.
- Sottoscrive i verbali delle sedute degli organi rappresentativi.
- Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco.
- Ha poteri di iniziativa e di cooperazione con il difensore civico.

#### 5. *Responsabilità.*

- Il Segretario comunale esprime il parere su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, sotto il profilo di legittimità. In relazione alle sue competenze esprime anche il parere, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, quando il Comune non abbia il responsabile del servizio interessato ed il responsabile di ragioneria.
- Il Segretario Comunale è responsabile della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione in relazione alla generale azione burocratica dell'Ente attraverso il coordinamento dell'attività dei responsabili dei servizi interessati, nonché direttamente responsabile per le iniziative ed i compiti direttamente affidatigli.
- Risulta inoltre responsabile unitamente al funzionario preposto degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al precedente primo comma.

### Capo III

#### Modalità di svolgimento e competenza in merito al procedimento amministrativo

##### Art. 53 – Il procedimento

1. In base ai principi desumibili dalla legge, i procedimenti amministrativi vanno calibrati sugli obiettivi da conseguire e debbono essere finalizzati alla più elevata efficienza ed economicità dell'azione; essi debbono assicurare, oltre ai presupposti normativi, la più ampia partecipazione interna ed esterna.

##### Art. 54 – Unità organizzativa e responsabile del procedimento



(artt. 4 e 5 legge 7 agosto 1990 n. 241)

1. Ove non sia direttamente stabilito per legge o per regolamento in sede di redazione o di ristrutturazione della pianta organica, il Consiglio comunale determinerà per ciascun settore di attività le relative competenze in ordine ai relativi adempimenti procedurali.

2. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa e, in mancanza, il responsabile, provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità organizzativa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente dell'adozione del provvedimento finale.

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti nei confronti dei quali, il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire e a richiesta, a chiunque vi abbia interesse, secondo le modalità di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*Art. 55 – Competenze del responsabile del procedimento*  
(art. 6 legge 7 agosto 1990 n. 241)

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che sono rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici o ispezionali ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone le conferenze di servizi di cui all'art. 14 della L. 7 agosto 1990 n. 241 da indirsi a cura del Sindaco su dettagliato rapporto del settore di competenza;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti.

*Art. 56 – Semplificazione dell'azione amministrativa*

1. Per quanto concerne gli strumenti di semplificazione dell'azione amministrativa si richiamano i disposti di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Il Comune nell'azione amministrativa si varrà per quanto possibile degli strumenti:

a) della conferenza dei servizi (art. 14 legge 7 agosto 1990 n. 241);

b) degli accordi assunti con altre amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune (art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241);

c) dei tempi abbreviati previsti agli artt. 16 e 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

3. Essa si adeguerà inoltre ai disposti di cui agli emanandi regolamenti previsti dagli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

## **Capo IV Servizi pubblici**

*Art. 57 – Diverse forme di gestione*

1. Per il conseguimento dei propri fini, il Comune si avvale delle proprie strutture o di soggetti privati o pubblici.

2. Il Comune, ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia;
- b) in concessione a terzi;
- c) a mezzo di azienda speciale;
- d) a mezzo di istituzione;
- e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale.

*Art. 58 – Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale. Costituzione e partecipazione*

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e al designazione dei rappresentanti del comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32 comma 2 lett. n) e 36 comma 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

*Art. 59 – Istituzioni*

1. Il Consiglio comunale, per l'esercizio di servizi che necessitano di particolare autonomia gestionale, delibera la costituzione di Istituzioni, ai sensi dell'art. 23 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. Gli organi dell'Istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Consiglio di amministrazione delle Istituzioni è composto da quattro membri e dal presidente, nominati dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 64 comma 2, del presente Statuto. Essi durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

4. Il presidente ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'ente con gli organi comunali.

5. Il Direttore è nominato dalla Giunta comunale, con le modalità previste dal regolamento. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale.

6. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

*Art. 60 – Vigilanza e controlli*

1. Il Comune esercita i poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

*Art. 61 – Personale*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990 n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

### **Titolo III**

## **L'ORDINAMENTO FINANZIARIO**

### **Capo I**

#### **Principi generali**

##### *Art. 62 – Demanio e patrimonio*

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.

3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

##### *Art. 63 – Beni patrimoniali disponibili*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

##### *Art. 64 – Contratti*

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

2. Sono di competenza della giunta comunale, i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

##### *Art. 65 – Contabilità e bilancio*

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.

### **Capo II**

#### **Controllo interno**

##### *Art. 66 – Controllo di gestione*

1. La Giunta comunale dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

##### *Art. 67 – Il revisore*

1. Il revisore dei conti propone provvedimenti o misure da adottarsi per conseguire una più elevata efficienza, una maggiore economicità ed una migliore produttività della gestione. Al riguardo può essere sentito dal Consiglio comunale e dalle Commissioni consiliari permanenti. Può essere invitato alle sedute della Giunta senza diritto di voto.

2. Il regolamento, per quanto non previsto dalla legge, disciplina l'attività del revisore dei conti.

## **PARTE III**

### **ORDINAMENTO FUNZIONALE**

### **Titolo I**

#### **PARTECIPAZIONE POPOLARE**

### **Capo I**

#### **Istituti della partecipazione**

##### *Art. 68 – Libere forme associative*

1. Il comune promuove le libere associazioni di cittadini per i più diversi scopi, sempre che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Esso si avvale delle predette associazioni ai fini partecipativi, consultivi, di informa-

zione e gestionali, secondo i principi del presente Statuto e sulla scorta delle disposizioni regolamentari in materia.

2. Ai soli fini di rendere effettivo il coinvolgimento delle libere associazioni nelle attività amministrative e nei procedimenti amministrativi, il Comune si varrà obbligatoriamente delle associazioni locali che verranno iscritte, a domanda, nell'apposito registro annuale delle associazioni, tenuto a cura della segreteria del Comune.

3. Verranno iscritte per l'anno successivo le associazioni che abbiano presentato domanda entro il 31 ottobre di ciascun anno, che dichiarino di avere almeno 20 iscritti e che depositino oltre allo Statuto e alle cariche sociali, il bilancio dell'ultimo esercizio chiuso.

4. Non sono tenute agli adempimenti di cui al precedente comma le associazioni a carattere provinciale, regionale o nazionale notoriamente rappresentative, anche se non formalmente riconosciute.

##### *Art. 69 – Consultazioni*

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione, le altre formazioni economiche e sociali, le associazioni degli utenti dei servizi, le associazioni ambientaliste locali.

2. La consultazione è obbligatoria in occasione dell'approvazione del bilancio, del piano regolatore generale, dei piani commerciali e di piani urbani del traffico.

3. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

4. Le associazioni legali per essere consultate devono essere iscritte a domanda annuale, nell'apposito registro depositato presso la segreteria.

##### *Art. 70 – Diritto di petizione*

1. I cittadini e le organizzazioni, di cui al precedente art. 69, possono rivolgere petizioni al Sindaco, per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.

2. Il regolamento stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

##### *Art. 71 – Interrogazioni*

1. Le organizzazioni, di cui al precedente art. 68, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

##### *Art. 72 – Diritto d'iniziativa*

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente in articoli o in uno schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un quinto degli elettori risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:

- a) revisione dello statuto;
- b) tributi e bilancio;
- c) espropriazione per pubblica utilità;
- d) designazione e nomine;
- e) ubicazione di opere pubbliche.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.

5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

*Art. 73 – Procedura per l'approvazione della proposta*

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione della Commissione.

2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.

3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale, entro trenta giorni.

4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

*Art. 74 – Referendum consultivo*

1. È ammesso il referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 72 comma 3 del presente Statuto.

2. Si fa luogo a referendum consultivo:

a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza semplice dei consiglieri in carica al Comune;

b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto degli elettori, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che hanno diritto di partecipazione alla votazione, altrimenti è dichiarato respinto.

5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole il Consiglio comunale adotta un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

**Capo II****Partecipazione al procedimento amministrativo***Art. 75 – Diritto di partecipazione al procedimento*

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinato dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi (art. 7 legge 7 agosto 1990 n. 241).

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento (art. 9 legge 7 agosto 1990 n. 241).

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento (art. 10 legge 7 agosto 1990 n. 241).

4. L'Amministrazione determinerà per ciascun tipo di procedimento quando non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi (art. 2 comma 2 legge 7 agosto 1990 n. 241).

5. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso (art. 2 comma 1 legge 7 agosto 1990 n. 241).

6. L'Amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinaria e motivata esigenza imposta dallo svolgimento dell'istruttoria (art. 2 comma 2 legge 7 agosto 1990 n. 241).

7. Ogni provvedimento salvo quelli regolamentari o a contenuto generale, deve essere motivato. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e le autorità cui è possibile ricorrere (art. 3 legge 7 agosto 1990 n. 241).

*Art. 76 – Comunicazione dell'avvio del procedimento*  
(art. 8 legge 7 agosto 1990 n. 241)

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) i tempi del procedimento, nell'intesa che qualora gli stessi non siano già predeterminati, il termine è di 30 giorni (art. 2 comma 3 legge 7 agosto 1990 n. 241);

d) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile, provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

*Art. 77 – Accordi con gli interessati*  
(art. 11 legge 7 agosto 1990 n. 241)

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'art. 75 l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel proseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di contratti e obbligazioni in quanto compatibili (art. 11 legge 7 agosto 1990 n. 241).

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'Amministrazione recede unilateralmente dall'accordo salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate, per effetto del comma 5 dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

**Capo III****Diritto di accesso e di informazione**

(capo V legge 241/90 - art. 7 legge 142/90)

*Art. 78 – Pubblicità dei documenti amministrativi*

1. Tutti i documenti amministrativi del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica, del «Bollettino ufficiale» della Regione e dei regolamenti comunali.

3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla pubblica amministrazione o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.



*Art. 79 – Diritto di accesso*

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità che verranno determinate da apposito regolamento.

2. Lo stesso diritto viene assicurato alle associazioni validamente costituite ed iscritte nel registro del Comune, come precisato al comma 3 dell'art. 69.

3. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15 comma 2, del presente statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del comune e degli enti ed aziende dipendenti.

*Art. 80 – Modalità generali e termini per l'esercizio del diritto d'accesso*

1. Il diritto all'accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi presso l'archivio del Comune o gli uffici che ancora trattengono il documento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di revoca e di riserva (art. 51 comma 1 legge 7 agosto 1990 n. 241).

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta al Sindaco.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta la stessa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal precedente comma 4, è dato ricorso nel termine di 30 giorni al Tribunale Amministrativo regionale, ai sensi, e con le modalità e gli effetti di cui all'art. 25 commi 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

*Art. 81 – Commissioni di frazione*

Sono istituite quattro commissioni di frazione: a tal fine le frazioni si identificano con gli ambiti territoriali dei seggi elettorali.

Ciascuna commissione è costituita da 3 membri eletti dal Consiglio comunale di cui:

a) 1 assessore che la presiede;

b) 2 rappresentanti della frazione designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza.

Ciascuna commissione dovrà riunirsi periodicamente, raccogliere proposte dalla popolazione e informare quest'ultima di provvedimenti e opere riguardanti la frazione stessa.

Essa dura in carica quanto la Giunta Comunale.

**Titolo II****ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE  
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE  
INTERSOGGETTIVA****Capo I***Art. 82 – Municipi*

1. Il Municipio è un organo di decentramento, la cui creazione è riservata alla legge regionale (artt. 11, 12 e 26 della legge 8 giugno 1990 n. 142) nel momento in cui con la stessa legge si provvederà alla fusione di più Comuni.

2. Fatto salvo quanto verrà stabilito dalle legislazioni regionali:

a) le modalità di elezione diretta del pro-sindaco e di due consultori sono fissati dall'art. 12 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dallo Statuto del futuro Comune nato dalla fusione;

b) con apposito regolamento saranno disciplinate le funzioni e i compiti di gestione dei servizi di base: demografici, sociali, scolastici, nonché delle altre funzioni che il Comune vorrà delegare.

**Capo II****Forme associative e di cooperazione intersoggettiva***Art. 83 – Principi generali*

1. Il Comune nell'esercizio delle funzioni e per l'espletamento ottimale dei servizi informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione, sia nei rapporti con gli altri Comuni che con la Provincia e la Regione.

2. Le forme associative e di cooperazione sono indirizzate alla gestione coordinata di uno o più servizi, nonché preordinata, attraverso l'esercizio di una pluralità di funzioni, alla fusione con altri Comuni.

*Art. 84 – Il Consorzio*

1. Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali, necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.

2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione. La convenzione, oltre a prevedere la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali, deve contenere gli elementi e gli «obblighi» previsti dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

*Art. 85 – Unione di Comuni*

1. Il Comune, ove sussistano le condizioni, per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi, si costituisce in unione, ai sensi dell'art. 26 della L. 8 giugno 1990 n. 142, mediante la approvazione, da parte del consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, dell'atto costitutivo e del regolamento della unione.

2. Le forme di partecipazione dei Comuni, gli organi ed i servizi da unificare nonché i rapporti finanziari sono disciplinati da apposito regolamento dell'unione.

*Art. 86 – Accordi di programma*

1. Il Comune, nella prospettiva di un'oggettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, favorisce la realizzazione di accordi programma per la definizione e l'attuazione di opere e di interventi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata dei soggetti pubblici dei differenti livelli di governo, come previsto dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. A tal fine gli organi comunali si attivano, attraverso gli strumenti previsti dalla legge, per la realizzazione integrata delle opere nelle quali vi sia la competenza primaria o prevalente del Comune.

*Art. 87 – Convenzioni*

1. Il Comune per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri comuni o per la Provincia, ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990 n. 142.

2. La convenzione approvata dal Consiglio comunale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.

3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazioni degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi di garanzia.



## **DISPOSIZIONI FINALI**

### *Art. 88 – Procedimento di revisione dello Statuto*

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, purché sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.

3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - Tel. 02/67654071

Direttore responsabile: Dott.ssa GRAZIA FAVOLE

Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese - Tel. 0332/332160

Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977